

INFORMATIVA ALLA CLIENTELA PER LA SOSPENSIONE DELLE RATE DEI MUTUI COME DISPOSTA DALL'ART. 2 BIS, COMMI 21 E 22, DEL D.L. N.148/17, COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE N. 172/17, IN RELAZIONE ALL'EVENTO SISMICO CHE HA COLPITO IL TERRITORIO DELLE REGIONI LAZIO, MARCHE, UMBRIA E ABRUZZO IL 24 AGOSTO 2016 E DEL 26 E 30 OTTOBRE 2016.

(PROROGA AUTOMATICA DELLA SOSPENSIONE - AGGIORNAMENTO GENNAIO 2022¹)

1. CONTENUTI DEL PROVVEDIMENTO

In relazione agli eventi sismici che hanno colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016 e successivamente il 26 ed il 30 ottobre 2016 e nello specifico i **seguenti Comuni di cui agli Allegati 1 e 2 del DL 189/16 convertito da L 229/16**:

ACQUASANTA TERME (AP) - ARQUATA DEL TRONTO (AP) - COMUNANZA (AP) – COSSIGNANO (AP) – FORCE (AP) - MONTALTO DELLE MARCHE (AP) – MONTEDINOVE (AP) – MONTEGALLO (AP) – MONTEMONACO (AP) – PALMIANO (AP) - ROCCAFLUVIONE AP – ROTELLA (AP) - VENAROTTA (AP) – CAMPOTOSTO (AQ) – CAPITIGNANO (AQ) – MONTEREALE (AQ) - AMANDOLA (FM) - MONTEFORTINO (FM) - ACQUACANINA (MC) - BOLOGNOLA (MC) - CASTELSANTANGELO SUL NERA (MC) - CESSAPALOMBO (MC) - FIASTRA (MC) – FIORDIMONTE (MC) – GUALDO (MC) - PENNA SAN GIOVANNI (MC) - PIEVE TORINA (MC) – PIEVEBOVIGLIANA (MC) - SAN GINESIO (MC) - SANT'ANGELO IN PONTANO (MC) – SARNANO (MC) – USSITA (MC) – VISSO (MC) – CASCIA (PG) - CERRETO DI SPOLETO (PG) - MONTELEONE DI SPOLETO PG - NORCIA PG - POGGIODOMO (PG) - PRECI (PG) - SANT'ANATOLIA DI NARCO (PG) - SCHEGGINO (PG) - SELLANO (PG) - VALLO DI NERA (PG) - ACCUMOLI (RI) - AMATRICE (RI) - ANTRODOCO (RI) - BORBONA (RI) - BORGO VELINO (RI) - CASTEL SANT'ANGELO (RI) - CITTAREALE (RI) - LEONESSA (RI) - MICIGLIANO (RI) - POSTA (RI) - CORTINO (TE) - CROGNALETO (TE) - MONTORIO AL VOMANO (TE) - ROCCA SANTA MARIA (TE) - VALLE CASTELLANA (TE) - ARRONE (TR) – FERENTILLO (TR) - MONTEFRANCO (TR) - POLINO (TR) - CAMPLI (TE) - CASTELLI (TE) - CIVITELLA DEL TRONTO (TE) - TORRICELLA SICURA (TE) - TOSSICIA (TE) - TERAMO (TE) - CANTALICE (RI) - CITTADUCALE (RI) - POGGIO BUSTONE (RI) - RIETI - RIVODUTRI (RI) - APIRO (MC) - APPIGNANO DEL TRONTO (AP) - ASCOLI PICENO (AP) - BELFORTE DEL CHIANTI (MC) - BELMONTE PICENO (FM) - CALDAROLA (MC) - CAMERINO (MC) - CAMPOROTONDO DI FIASTRONE (MC) - CASTEL DI LAMA (AP) - CASTELRAIMONDO (MC) - CASTIGNANO (AP) - CASTORANO (AP) - CERRETO DESI (AN) - CINGOLI (MC) - COLLI DEL TRONTO (AP) - COLMURANO (MC) - CORRIDONIA (MC) - ESANATOGLIA (MC) - FABRIANO (AN) - FALERONE (FM) - FIUMINATA (MC) - FOLIGNANO (AP) - GAGLIOLE (MC) - LORO PICENO (MC) - MACERATA (MC) - MALTIGNANO (AP) - MASSA FERMANA (FM) - MATELICA (MC) - MOGLIANO (MC) - MONSAPIETRO MORICO (FM) - MONTAPPONE (FM) - MONTE RINALDO (FM) - MONTE SAN MARTINO (MC) - MONTE VIDON CORRADO (FM) - MONTECAVALLO (MC) - MONTEFALCONE APPENNINO (FM) - MONTEGIORGIO (FM) - MONTELEONE (FM) - MONTELPARO (FM) - MUCCIA (MC) - OFFIDA (AP) - ORTEZZANO (FM) - PETRIOLO (MC) - PIORACO (MC) - POGGIO SAN VICINO (MC) - POLLENZA (MC) - RIPE SAN GINESIO (MC) - SAN SEVERINO MARCHE (MC) - SANTA VITTORIA

¹ **Informativa alla Clientela per la sospensione delle rate dei finanziamenti Centro Italia L. 172/17 – aggiornamento Gennaio 2022 Legge Bilancio 234/21 e Decreto Sostegni Ter -**

IN MATENANO (FM) - SEFRO (MC) - SERRAPETRONA (MC) - SERRAVALLE DEL CHIANTI (MC)
- SERVIGLIANO (FM) - SMERILLO (FM) - TOLENTINO (MC) - TREIA (MC) - URBISAGLIA (MC)
- SPOLETO (PG).

La Legge 24 luglio 2018, n. 89 (di conversione del DL 55/18) recante *“Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori della Regione Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”*, ha introdotto alcune modifiche al D.L. 244/2016 ed al D.L. 148/2017 prevedendo:

- la proroga al 31 dicembre 2020 del termine di sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui e dei finanziamenti identificati dall' art. 48 comma 1 lettera g) del DL 189/16 convertito da Legge 229/16;

- la proroga al 31 dicembre del 2021 del termine di sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui e dei finanziamenti (identificati dall' art. 48 comma 1 lettera g) del DL 189/16 convertito da Legge 229/16) riferiti alle attività economiche e, per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta, localizzate in una "zona rossa" istituita con apposita ordinanza emanata dal singolo Comune (sempre tra i Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del DL 189-16 convertito con modific. da L. 229/16);

- il dovere delle Banche di informare i beneficiari che la sospensione è stata prorogata e che per poterne beneficiare occorre presentare apposita richiesta.

Nello specifico le banche e gli intermediari finanziari, entro il 24 agosto 2018 sono tenuti a dare informativa, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando:

i. tempi di rimborso;

ii. costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti;

iii. il termine, non inferiore a trenta giorni (da quando viene data informativa), per l'esercizio della facoltà di sospensione.

Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini (entro il 24 agosto 2018) e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al **31 dicembre 2020**, ovvero fino al **31 dicembre 2021** per i soggetti localizzati in zona rossa, le rate in scadenza entro le predette date senza oneri aggiuntivi.

Con la **Legge di Bilancio 234/21** è stata disposta la **proroga sino al 31 dicembre 2022** dello stato di emergenza nei territori del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016 – 2017 e **con il Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 c.d. Decreto Sostegni Ter (art. 22 comma 3)** è stata disposta l'**ulteriore proroga al 31 dicembre 2022** del termine di sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui e dei finanziamenti identificati dall' art. 48 comma 1 lettera g) del DL 189/16 convertito da Legge 229/16.

Nello specifico:

Art. 22 comma 3

Tale comma, apportando una modifica all'art. 14, comma 6, del Decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 febbraio 2017, n.19, **proroga fino al 31 dicembre 2022**:

- **la sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui e dei finanziamenti di cui all'art. 48, comma 1, lettera g), del Decreto-legge 17 Ottobre 2016, n. 189** - Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 nel Centro Italia - convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 dicembre 2016, n. 229, limitatamente alle attività economiche e produttive nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta (termine dapprima prorogato al 31 dicembre 2020 dalla legge 89-18 e successivamente prorogato al 31 dicembre 2021 dalla Legge 178/20);
- **il termine di sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui e dei finanziamenti di cui al medesimo art. 48, comma 1, lettera g), del Decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189**, con riguardo alle attività economiche, nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta, **localizzate in una 'zona rossa'** istituita mediante apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore del sopracitato D.L. n. 244/2016 (termine già prorogato al 31 dicembre 2021 dalla Legge 89/18).

Pertanto, coloro che avevano presentato richiesta per poter beneficiare della proroga a suo tempo disposta dalla Legge 89/18, come specificato nella presente informativa, potranno continuare a beneficiare della accorda sospensione sino al 31 dicembre 2022.

2. OGGETTO DELLA SOSPENSIONE

Possono essere sospesi, previa richiesta dei soggetti interessati, i pagamenti delle rate dei mutui e dei finanziamenti identificati dall' art. 48 comma 1 lettera g) del DL 189/16 convertito da Legge 229/16 e nello specifico:

- **il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario**, comprensivi dei relativi interessi, con la previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d'impresa, nonché alla base imponibile dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati;
- **i pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria** aventi ad oggetto:
 - edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente;
 - beni immobili strumentali all' attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici;
 - beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.

3. EFFETTI DELLA SOSPENSIONE

Fino al ripristino dell'agibilità o dell'abitabilità degli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente e **comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza – dunque sino al 31 Dicembre 2022** (termine prorogato dal DL 4/22 c.d. Decreto Sostegni Ter) i Titolari di contratti di mutuo, potranno beneficiare della sospensione dell'addebito:

1) dell'intera rata

ovvero

2) della sola quota capitale

di cui all'operazione/i di finanziamento a medio lungo termine in essere con la nostra Banca.

A seguito della sospensione prevista da entrambe le opzioni il piano di ammortamento si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione e le garanzie costituite in favore della Banca per l'adempimento delle obbligazioni poste a carico della Parte Mutuataria manterranno la loro validità ed efficacia.

Qualora si scelga l'opzione 1), gli interessi maturati nel periodo di sospensione dovranno essere versati dall'impresa mutuataria in unica soluzione al ripristino del piano di ammortamento.

Qualora si scelga l'opzione 2), gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione verranno corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione.

La sospensione **non comporta**:

- L'applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
- La modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
- La richiesta di garanzie aggiuntive.

Durante il periodo della sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di mutuo.

4. MODALITÀ DI RICHIESTA DELLA SOSPENSIONE / PROROGA E TEMPI DI ACCOGLIMENTO

La sospensione del pagamento delle rate dei finanziamenti potrà essere richiesta mediante domanda scritta da inviarsi ad Iccrea BancalImpresa S.p.A. all'indirizzo PEC middle.office@pec.iccreabi.bcc.it. Nell'oggetto della mail occorrerà riportare: "Eventi calamitosi Centro Italia agosto – ottobre 2016" e all'interno della domanda occorrerà specificare l'opzione prescelta (sospensione dell'intera rata ovvero della sola quota capitale).

La richiesta dovrà pervenire entro il 24 settembre 2018.

Informativa proroga aggiornamento Gennaio 2022 Legge Bilancio 234/21 e Decreto Sostegni Ter pubblicata il 22/02/2022